



CITTA' di MILAZZO

Dipartimento "Lavori Pubblici e Patrimonio"
Servizio di Protezione Civile

ORDINANZA SINDACALE N. 166 DEL 16-11-2012

REGIMENTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI DEI SUOLI PRIVATI

II SINDACO

PREMESSO:

- che il territorio del Comune di Milazzo è stato in passato interessato da fenomeni di allagamenti, smottamenti e frane di terreni, con grave pregiudizio per la viabilità e per la sicurezza di persone e cose;
- che la causa va individuata anche nella mancata regimentazione delle acque superficiali la cui problematica si accentua a seguito dell'abbandono del territorio da parte dell'uomo;
- che l'anomalo comportamento pluviometrico che da qualche anno si registra, allontanandosi sempre più dalla tipicità mediterranea per caratterizzarsi ai climi tropicali, determina, nei casi di piogge intense e prolungate, l'innescò di fenomeni erosivi che in tempi brevi evolvono in frane con possibili colate detritiche, nonché in allagamenti mettendo a rischio la pubblica incolumità;
- che il nostro territorio comunale è stato oggetto di notevoli danni conseguenti alle eccezionali avverse atmosfere verificatesi in data 22.11.2012;

ACCERTATO:

- che la carente tenuta dei fondi rustici e di quelli limitrofi alle vie principali e vicinali, le cui acque superficiali non sono adeguatamente regimentate e convogliate, in occasione delle piogge determina il deflusso sulle strade, trasportando vegetazione e detriti che intasano gli impianti di captazione e smaltimento delle acque e provocando situazioni di pericolo per la circolazione stradale o comunque fenomeni di scivolamento e/o smottamenti di terreno;
- che occorre favorire il naturale deflusso delle acque in relazione al verificarsi di abbondanti precipitazioni meteoriche;

CONSIDERATA, altresì, l'elevata vulnerabilità del territorio e i rischi diretti ed indiretti derivanti dalle forti precipitazioni atmosferiche e dalla mancata manutenzione delle opere idrauliche;

VISTI gli artt. 32 e 33 del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni inerenti la condotta delle acque in corsi d'acqua prossimi a sedi stradali e la corretta manutenzione di canali artificiali e dei manufatti esistenti al di sopra di essi;

VISTI gli artt. 913, 915, 916, 917, 1090 e 1091 del Codice Civile relativi allo scolo delle acque alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei e alle spese per la riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei canali;

RITENUTO di dover provvedere in merito alla tutela della pubblica e privata incolumità;

TENUTO CONTO CHE lo stato di fatto si configura come causa di giustificazione per la deroga alle norme vigenti in materia anche sotto l'aspetto sanzionatorio;

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ed in particolare l' art. 54 e l' art 7 bis;

VISTO l'Ordinamento degli EE. LL. vigente in Sicilia;

VISTO l'art. 650 del Codice Penale;

ORDINA

1) AI PROPRIETARI di immobili e terreni, in posizione limitrofa e non alle vie ad uso pubblico, principali e vicinali, di porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi per la regimentazione ed il convogliamento delle acque meteoriche, la rimozione dei detriti terrosi, dei residui della lavorazione agricola e della vegetazione e precisamente:

a) per quanto concerne **i fondi rustici** è necessario che gli stessi siano dotati di “canali o scoli” con pendenze interne tali da consentire il convogliamento e lo smaltimento nei fondi stessi delle prime acque meteoriche;

b) per quanto concerne **le aree di pertinenza dei fabbricati**, è necessaria la raccolta delle acque meteoriche in pozzetti e canalizzazioni, capaci di assicurare un normale deflusso delle stesse. Le stesse aree di pertinenza devono essere mantenute in condizione di pulizia e “idonee all’uso”;

c) per quanto concerne **i fondi limitrofi o frontisti a strade**, è necessario evitare che le acque meteoriche si riversino sulle strade pubbliche o ad uso pubblico; il materiale terroso, detriti, fogliame etc. trasportato costituisce occasione di pericolo per autoveicoli e pedoni e causa pregiudizio al funzionamento degli impianti comunali di captazione e smaltimento delle acque;

AVVERTE

Ove detti lavori non vengano eseguiti entro il termine indicato nell’eventuale diffida adottata dal competente 3° Ufficio di Staff di questo Ente a seguito di accertamento, il Comune provvederà all’esecuzione d’ufficio delle opere, con rivalsa di tutte le spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati.

Le violazioni alla presente Ordinanza di seguito indicate, fatte salve quelle previste e punite dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.) e da altre normative speciali in materia, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da **€.25,00 a €.500,00** ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i..

Per il procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni della Legge 24/11/1981, n. 689.

In caso di inottemperanza e/o di mancata esecuzione alla presente ordinanza si procederà altresì secondo le forme di legge con denuncia alle competenti Autorità ai sensi dell’ art. 650 C.P.

Si precisa che l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l’obbligo ad eseguire il lavoro e le opere prescritte.

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale la vigilanza sull’osservanza della presente Ordinanza;

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio, sul sito web del Comune e la trasmissione della stessa al Corpo di Polizia Locale, al 3° Ufficio di Staff, alla Prefettura di Messina, Alla Presidenza della Regione siciliana Dipartimento Regionale della Protezione Civile e al Dipartimento Regionale della Protezione Civile Servizio regionale di Protezione Civile per la Provincia di Messina, nonché di darne la massima divulgazione anche attraverso affissione di manifesti murali;

dalla Residenza Municipale li *16-11-2012*

IL SINDACO
Avv. Carmela Pino

